

Divorzio

Il divorzio è lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Nel caso di matrimonio religioso si parla più propriamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In Italia l'istituto del divorzio, dopo la sottoposizione a referendum popolare, è stato introdotto con la L. n. 898 del 1970.

1. Presupposto e condizioni
2. Effetti della sentenza di divorzio
3. L'assegno divorzile
4. L'assegno successorio
5. Diritto ad una quota del TFR
6. Pensione di reversibilità
7. Doveri verso i figli
8. Procedimento

1. Presupposto e condizioni

Il divorzio si ottiene con una sentenza del Tribunale ordinario il quale dovrà accertare che la comunione materiale o spirituale dei coniugi è cessata e non sia possibile ricostituirla.

Occorre inoltre che si sia verificata una delle seguenti condizioni individuate dall'art. 3, L. divorzio:

- la separazione personale protratta per almeno tre anni dichiarata con sentenza passata in giudicato, o decreto che omologa la separazione consensuale, con decorrenza del termine dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Giudice per il tentativo di conciliazione;
- la condanna a pene detentive superiori ai quindici anni o per reati commessi contro il coniuge o un discendente;
- l'annullamento o scioglimento del matrimonio all'estero;
- un altro matrimonio contratto dal coniuge;
- la mancata consumazione del matrimonio;
- l'esistenza di una sentenza che rettifica l'attribuzione di sesso di un coniuge.

2. Effetti della sentenza di divorzio

Il divorzio produce alcuni effetti, in particolare la riacquisizione dello stato libero e la perdita del cognome maritale per la moglie. Viene meno il dovere di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale e materiale e di collaborazione.

3. L'assegno divorzile

Oltre agli effetti personali si verificano rilevanti effetti patrimoniali. Rimane nei confronti dell'ex

coniuge un dovere di solidarietà che corrisponde ad un diritto di mantenimento (assegno divorzile) in capo al coniuge economicamente più debole. La Legge sul Divorzio (art. 5) prevede la corresponsione di un assegno periodico nei casi in cui un coniuge non abbia adeguati mezzi economici o abbia difficoltà di procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno sarà poi quantificato sulla base del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio personale o comune durante il matrimonio, dei redditi di entrambi, della durata del matrimonio e infine del comportamento nell'aver determinato la fine dell'unione matrimoniale.

Secondo la giurisprudenza, l'inadeguatezza dei mezzi economici va interpretata non nel senso di stato di bisogno (al quale fa fronte l'istituto degli alimenti), ma piuttosto nel senso di impossibilità di conservare un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto durante il matrimonio o che poteva fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio (Cass. Civ., sentenza n. 18241/2006). Devono inoltre essere tenute presenti le potenzialità di reddito, la capacità di spesa, e le garanzie di elevato benessere (Cass. Civ., sentenze n. 15610/2007 e n. 9915/2007).

L'assegno divorzile può essere corrisposto periodicamente a cadenza mensile o, solo su accordo delle parti, tramite una corresponsione *una tantum*, calcolata mediante capitalizzazione dell'assegno periodico. Condizione necessaria è che la soluzione sia ritenuta equa dal Tribunale, dopodiché non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico. Non può essere chiesta pertanto la revisione dell'assegno di cui all'art. 9, comma 1, L. Div. e si perde il diritto a percepire la quota del TFR, l'assegno successorio e la pensione di reversibilità.

4. L'assegno successorio

Dopo il divorzio si verifica la perdita dei diritti successori nei confronti dell'altro coniuge, ma la legge prevede che il divorziato che versi in stato di bisogno e al quale è stato riconosciuto dal Tribunale l'assegno divorzile, ha diritto a percepire un assegno successorio a carico dell'eredità, tenuto conto dell'importo dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità e delle sostanze ereditarie (art. 9 bis, L. Div.). Il coniuge che ha ricevuto la corresponsione *una tantum* dell'assegno di mantenimento, poiché ha definito la totalità dei rapporti patrimoniali, non ha diritto al suddetto assegno. Anche l'assegno successorio può essere corrisposto in un'unica soluzione.

5. Diritto ad una quota del TFR

Il coniuge divorziato che non ha contratto un nuovo matrimonio, ha diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro. La percentuale è pari al 40% dell'indennità totale, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. L'art. 9, L. Div. va interpretato nel senso che non occorre che ci sia già stata sentenza di divorzio, poiché il diritto sorge anche se il trattamento spettante all'altro coniuge sia maturato successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio. E' possibile presentare domanda di liquidazione di quota del TFR contestualmente alla domanda di divorzio e relativo assegno. In questo caso si formerà un giudicato simultaneo su entrambe le domande (Cass. Civ., sez. I, sentenza 6 giugno 2011, n. 12175).

6. Pensione di reversibilità

Infine, in caso di morte dell'ex coniuge sorge il diritto a percepire la pensione di reversibilità, se il rapporto pensionistico è anteriore alla sentenza di divorzio (art. 9, comma 2, L. Div.). Se esiste un nuovo coniuge del *de cuius* allora sarà il Tribunale ad attribuire all'ex coniuge una quota della pensione, calcolata principalmente (ma non come criterio esclusivo) tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni.

7. Doveri verso i figli

L'esistenza dei figli fa sorgere in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed

educare la prole, anche quando cessa l'unione matrimoniale. Non vengono meno infatti con la pronuncia di divorzio i doveri verso i figli minori o maggiorenni non autosufficienti e la potestà genitoriale che, in caso di affidamento condiviso, viene esercitata congiuntamente all'altro genitore. La presenza di figli rileva anche in sede di assegnazione della casa coniugale.

8. Procedimento

L'Italia, insieme all'Irlanda e a Malta, è rimasto l'unico paese in Europa a prevedere l'istituto della separazione legale per accedere al Divorzio. Ciò vuol dire che occorrono due provvedimenti giudiziari per sciogliere il vincolo matrimoniale: la sentenza di separazione e la sentenza di divorzio.

Come la separazione, anche la domanda di divorzio può essere presentata congiuntamente dai coniugi con ricorso sottoscritto dalle parti e dai difensori, al quale seguirà la comparizione personale dei coniugi in camera di consiglio, il controllo delle condizioni di divorzio concordate dalle parti, in particolare quelle inerenti la prole, e la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In sede giudiziale la domanda si propone sempre con ricorso depositato in cancelleria in calce al quale sarà apposto il decreto che fissa la data dell'audizione delle parti e il termine per la notifica del ricorso al convenuto. All'udienza presidenziale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, e sentiti i minori che hanno compiuto i dodici anni di età, saranno emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli (art. 4, L. Div.). Il giudizio prosegue come un normale processo a cognizione che sarà svolto dal giudice istruttore nominato e si chiude con sentenza che dichiara lo scioglimento del matrimonio e dispone in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli e al mantenimento del coniuge privo di adeguati mezzi economici.